

# CRONOLOGIA DEL PROCESSO VERSO L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA E DELLE INIZIATIVE PER CONTRASTARLA

## QUANDO SI ORIGINA

L'**autonomia differenziata** è conseguente alla **modifica del titolo V<sup>o</sup>, nel 2001**, tuttavia parte da lontano e porta a maturazione il processo iniziato con i trattati di **Maastricht e di Lisbona (1992)** allorché l'Europa imboccò **la strada del liberalismo spinto**. Secondo tale scelta l'integrazione europea si sarebbe fatta tra regioni forti, in grado di reggere i livelli di competitività a livello internazionale. L'obiettivo per niente recondito di buona parte delle classi dirigenti delle regioni settentrionali, probabilmente illusorio, è quello di dar vita ad una macroregione in grado di agganciarsi ai centri europei trainanti sul piano economico, a partire da quelli tedeschi.

## LA MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE - 2001

La **revisione del Titolo V** è anticipata dal **disegno separatista della Lega<sup>1</sup>**, ma viene approvato nel 2000 per volontà e responsabilità del centrosinistra: Inizia il trasferimento alle Regioni di importanti materie e la dismissione del Mezzogiorno e viene ridotta la potestà legislativa esclusiva dello Stato a favore di quella concorrente delle regioni, che tenderanno ad interpretarla come esclusiva. Nel nuovo testo sparisce il concetto di interesse nazionale e il richiamo a Mezzogiorno e Isole contenuto nel testo originario del 1948. In particolare **l'art. 116, 3 c.** introduce la possibilità di poter accedere a forme particolari e ulteriori di autonomia.

Con la proposta dell'**AD quel disegno viene a compimento**, e punta a riconoscere alle regioni poteri esclusivi su materie importanti come sanità, istruzione, ambiente, infrastrutture, beni culturali, energia e altre ancora, svuotando del tutto le competenze del governo.

## IL 28 FEBBRAIO 2018, VIENE SIGLATO IL PRE-ACCORDO CON LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA PER LA COSIDDETTA "AUTONOMIA DIFFERENZIATA"

A soli quattro giorni dalle elezioni, l'allora Presidente del consiglio Paolo Gentiloni, a Camere sciolte, dunque formalmente incaricato del semplice disbrigo degli affari correnti, sigla l'annessione definitiva delle competenze legislative da parte delle Regioni coinvolte. **Le pre-intese chiedono di far passare alle Regioni quasi tutte le materie previste dall'Art. 117 del Tit. V**, precisamente 23 per Veneto e Lombardia, 15, ma consistenti, per Emilia Romagna: si tratta di materie che coinvolgono profondamente la nostra vita quotidiana: **scuola, Università, Ricerca, sanità, ambiente, lavoro e contratti, infrastrutture, sicurezza sul lavoro, energia, beni culturali ecc.** Per le altre vedi **Appendice**.

La linea sarà confermata al punto 20 del "contratto" di Governo Lega-5S, sorto dopo le elezioni e la trattativa proseguirà in decine di incontri segreti tra governo e regioni, senza che mai alcun contenuto concreto possa trapelare.

Tutto il percorso delle intese tra Governo e Regioni **viene secretato** e rivelato solo dalla **pubblicazione delle bozze di intesa tra le 3 regioni e il Governo, da parte del sito Roars<sup>2</sup>** e di alcuni costituzionalisti ed economisti. Per l'approvazione finale, non è prevista discussione in Parlamento. A maggio 2019 ci sono nuove bozze, pubblicate dal sito ROARS nel mese di luglio.

## ASSEMBLEA NAZIONALE IL 7 LUGLIO 2019

La situazione si fa progressivamente più minacciosa e il dibattito comincia a montare, finché **120 associazioni di tutti i settori**, sindacati di base e alcuni partiti firmano il documento **Per il ritiro di ogni autonomia differenziata** scritto da alcune associazioni della scuola, tra cui Lipscuola e Manifesto dei 500. Si forma un coordinamento che convoca

---

<sup>1</sup> A riprova, l'art. 1 dello statuto della Lega, approvato il 12 ottobre 2015, che assume come finalità "il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana". All'art. 2 si auto-definisce "confederazione composta dalle seguenti Nazioni costituite a livello regionale": "Alto Adige – Südtirol; Emilia; 3. Friuli – Venezia Giulia; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Romagna; Toscana; Trentino; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto"

<sup>2</sup> ROARS, <https://www.roars.it/online/> si occupa di Università ma anche in generale di politica e società

un'assemblea nazionale il 7 luglio. Si tratta di un coordinamento di scopo, centrato esclusivamente sulla comune proposta del ritiro di ogni autonomia differenziata.

Vi è la forte consapevolezza che il progetto della AD porta **allo smantellamento dello Stato sociale e dei principi fondamentali di uguaglianza, solidarietà nazionale e perequazione** previsti nella prima parte della Carta Costituzionale e allo **svuotamento delle funzioni di indirizzo e governo dello Stato**.

Rottura definitiva, quindi, dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, consolidamento delle differenze e disuguaglianze tra regioni e all'interno delle stesse regioni, aumento del divario già esistente tra Nord e Sud. **In questo quadro Sud e Isole rischiano una deriva irreversibile**, perché hanno un minor gettito fiscale, ma, soprattutto, perché negli anni, a questi territori sono stati scientemente sottratti miliardi di finanziamenti, attraverso un iniquo calcolo della **spesa storica pro-capite**.

Nel frattempo quasi tutte le Regioni italiane fanno richiesta di autonomia, per cui si profila uno stato leggero, leggero costituito da 21 piccole repubblicette con 21 sistemi diversi per ogni materia trasferita, e conseguente caos nella gestionale – si pensi ad es. alla gestione delle infrastrutture etc. Cosa questo significhi lo si sta vedendo nella pandemia in corso.

Dopo il 7 luglio e poi in agosto e settembre si creano 30 comitati locali di scopo per il Ritiro di ogni autonomia differenziata, mentre cade il Governo Conte, Di Maio, Salvini.

### **11 SETTEMBRE 2019 - LEGGE QUADRO BOCCIA SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA**

In questa legge quadro il ministro fissa i principi cui le intese dovranno attenersi per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'Art.116, 3c. Essi sono sostanzialmente:

- **trasferimento completo delle materie** già di competenza esclusiva dello Stato, salvo poche eccezioni;
- **determinazione dei LEP** livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e dei **fabbisogni standard**;
- **finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard** dei LEP.

**Qualora entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non siano stati determinati i LEP, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni *standard*, le funzioni sarebbero comunque attribuite con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio immediatamente successivo e le relative risorse assegnate, quindi, ancora, in base alla spesa storica, dunque sancendo e confermando gli attuali livelli squilibrati delle prestazioni. Si citano poi altri principi quali il rispetto del principio solidaristico, le perequazione strutturale ed altro.

**Quanto ai LEP**, vedi anche pronunciamenti della Corte Costituzionale<sup>3</sup>, nel corso degli anni, essenziale ha assunto il significato di 'minimo', con conseguenti grandi differenze tra regioni e territori.

**Quanto ai fabbisogni standard**, essi sono definiti sulla base di **estrapolazioni statistiche, a prescindere dai 'fabbisogni sociali'**, dalla qualità dei servizi e dalle esigenze reali dei cittadini.

Altra criticità è che non viene posto alcun limite al trasferimento della materie. Eppure, anche qui, sono ormai numerose le sentenze della Corte Costituzionale che hanno prodotto la ricentralizzazione di molte materie, le cc.dd. **"materie trasversali"** che investono una pluralità di materie anche di competenza regionale, come la tutela dell'ambiente, il governo del territorio, la tutela della salute (**Corte cost. sent. 407/2002**).

### **17 OTTOBRE 2019 - ASSEMBLEA DELLA RETE DEI NUMERI PARI CON INTERVENTO FINALE SU AD**

Nel corso degli ultimi due anni la conoscenza sulla questione AD si è molto allargata, anche se in modo ancora incompiuto. Nell'ottobre dello scorso anno se ne è parlato in un intervento programmato alla assemblea della Rete dei Numeri Pari del 17 ottobre all'Ambra Jovinelli.

---

<sup>3</sup> Giurisprudenza Corte Costituzionale: la giurisprudenza della Corte costituzionale nell'interpretare l'aggettivo 'essenziale' riferito soprattutto ai diritti fondamentali lo ha inteso nel senso di garantire un loro livello 'uniforme'

## **2° LEGGE QUADRO BOCCIA SU AD, 6 FEBBRAIO 2020**

L'impianto della seconda bozza Boccia, presenta le stesse criticità, poiché i punti controversi della prima bozza non vengono né affrontati né risolti. Anzi prevede addirittura che l'approvazione delle intese Stato-Regione possano precedere la definizione dei LEP.

Si mantiene inoltre l'emarginazione del Parlamento, in forma peggiorativa: mentre nella prima versione l'eventuale veto da parte dell'Assemblea, poteva essere superato rimettendosi al parere delle Commissioni permanenti e della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, con la seconda bozza il parere del parlamento può essere superato mediante un parere motivato del Consiglio dei Ministri che può sottoscrivere comunque l'intesa.

## **3° LEGGE QUADRO SU AD ALLEGATA AL DEF 2020**

Un DDL contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata è stato previsto nella NADEF (Nota di aggiornamento al DEF) 2020, lo scorso ottobre, nonostante la già drammatica situazione di crisi sanitaria, socio-economica ed istituzionale del Paese configurando, così una inaccettabile accelerazione verso la realizzazione del disegno del regionalismo differenziato. Tale DDL non è stato reso pubblico, ma, per quanto si è potuto sapere, non differisce dai precedenti.

## **APPENDICE MATERIE TRASFERITE**

### **A) tre materie di competenza legislativa esclusiva statale (art.117,comma2,Cost.):**

1. organizzazione della giustizia di pace (lett. l);
2. norme generali sull'istruzione (lett. n);
3. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materie di competenza legislativa esclusivamente statale (lett. s);

### **B) venti materie di competenza legislativa concorrente (art.117,comma3,Cost.):**

1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
2. commercio con l'estero;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
5. professioni;
6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
7. tutela della salute;
8. alimentazione;
9. ordinamento sportivo;
10. protezione civile;
11. governo del territorio;
12. porti e aeroporti civili;
13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
14. ordinamento della comunicazione;
15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
16. previdenza complementare e integrativa;
17. armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
20. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale